

Gli effetti paradossali della disciplina prevista dal disegno di legge di riforma del lavoro

L'albo salva la falsa partita Iva

La presunzione di co.co.co. non si applica ai professionisti

DI DANIELE CIRIOLI

Legittime le false partite Iva di professionisti, vietata la vera partita Iva del lavoratore autonomo con pochi committenti. Infatti, per le attività professionali soggette a iscrizione all'albo, non varrà la nuova presunzione di co.co.pro. né la sanzione della conversione in rapporto dipendente. Pertanto avvocati, architetti e pubblicitari che curano cause, progettano case e scrivono articoli non potranno contare sulla nuova presunzione, anche quando siano praticamente dipendenti. Paradossalmente, invece, il consulente informatico o il consulente aziendale con due/tre ditte da curare (tre impieghi da autonomo rendono più di uno da dipendente) potrebbero vedersi sciogliere il rapporto con la ditta cliente principale per evitare il rischio della nuova presunzione.

Co.co.pro. con partita Iva. La novità riguarda la cosiddetta stretta sulle false partite Iva, al cui fine il ddl di riforma introduce una specifica presunzione. Stabilisce, infatti, che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria del committente,

rapporti di co.co.co. quando ricorrano almeno due di questi presupposti: collaborazione oltre sei mesi in un anno solare; corrispettivo costituente più del 75% dei corrispettivi totali del collaboratore dello stesso anno solare; postazione di lavoro presso una sede del committente. In tal caso, dunque, il rapporto viene ritenuto ex legge una co.co.co. per la cui legittimità sarà necessario la presenza di uno specifico progetto; se manca questo progetto scatta la sanzione della conversione in rapporto subordinato.

Le esclusioni e le conseguenze. La nuova presunzione è finalizzata a contrastare quei rapporti dipendenti mascherati da autonomi con apertura, appunto, di (false) partite Iva. Non si applicherà, tuttavia, ai rapporti il cui contenuto è riconducibile ad attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, nonché alle prestazioni sportive dilettantistiche (Coni). L'esclusione delle professioni è contenuta in una nuova norma del ddl di riforma la quale, peraltro, precisa pure che, invece, l'iscrizione ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto, ovviamente per attività diverse. All'applica-

zione pratica, la nuova presunzione riserva effetti paradossali. Per esempio, proprio con riferimento ai professionisti, l'esclusione di principio delle relative prestazioni soggette a iscrizione ad albo dalla nuova presunzione, ha l'effetto di erigere uno scudo a protezione dei falsi rapporti di collaborazione di professionisti con studi professionali. Per contro, se si considera il caso di una vera partita Iva di un consulente informatico o un consulente aziendale, in quanto inesistente il relativo albo, la nuova presunzione può penalizzare il lavoratore poiché rappresenta un deterrente per la ditta cliente più importante. Infatti, se il consulente cura tre ditte, la A, la B e la C, delle quali la C liquida l'80% dei suoi guadagni, è probabile che una volta in vigore la riforma del lavoro, la ditta C decida di sciogliere il rapporto di consulenza per evitare di incorrere nella presunzione di co.co.pro. Infine, la nuova presunzione non esclude il coinvolgimento anche di altri lavoratori «tipici», quali possono essere per esempio gli artigiani. Infatti, per come è scritta la norma, la presunzione colpisce tutte «le prestazioni lavorative rese da persona» titolare di partita Iva senza delimitare la tipologia delle prestazioni che, dunque, possono comprendere ogni prestazione di lavoro autonomo.

© Riproduzione riservata

LA LOTTA ALLE FALSE PARTITE IVA

LA STRETTA

Presunzione legale (salvo prova contraria del committente) di «co.co.pro.» se ricorrano due dei seguenti tre presupposti:

- 1) collaborazione di durata superiore a sei mesi in un anno solare;
- 2) corrispettivo superiore al 75% del fatturato del collaboratore;
- 3) disponibilità di postazione di lavoro in una sede del committente

CONSEGUENZE

Trattandosi di co.co.pro. (presunzione legale) diventa necessaria la presenza di un «progetto»; pertanto:

- in presenza di progetto, la collaborazione diventa co.co.pro. a tutti gli effetti, compresi quelli sulla ripartizione del contributo previdenziale **Inps**, eccetto gli effetti fiscali (il reddito resta di lavoro «autonomo»);
- se manca il progetto, la collaborazione si trasforma in rapporto dipendente a tempo indeterminato

DECORRENZA

La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Ai rapporti in corso a tale data, si applica decorsi dodici mesi

